

ATTI PARLAMENTARI

VII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XLII
n. 1

RELAZIONE

**sul riordinamento di indennità per gli appartenenti alle
Forze Armate e sull'attuazione di altri provvedimenti**

(legge 5 maggio 1976, n. 187, art. 18)

PRESENTATA DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(LATTANZIO)

Comunicata alla Presidenza l'11 maggio 1977

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
PARTE PRIMA. — « Stato di attuazione della Legge » »		7
PARTE SECONDA. — « Criteri e contenuti della revisione del sistema delle indennità » »		14
PARTE TERZA. — « Conclusioni e proposte » »		18

Elenco degli allegati:

- « A »: Ulteriori elementi emersi nel corso dell'attuazione della legge e proposte conseguenti ai fini del perfezionamento dei provvedimenti in essa contemplati.
- « B »: Riduzione delle fasce di destinatari delle indennità.
- « C »: Ristrutturazione di talune indennità supplementari.
- « D »: Riduzione delle fasce di destinatari delle indennità fondamentali (Specchio).
- « E »: Riduzione delle fasce di destinatari delle indennità supplementari (Specchio).
- « F »: Indicizzazione di tutte le misure delle indennità fondamentali e supplementari collegata alla misura mensile della prima fascia della indennità di impiego operativo di base.
- « G »: Proposte.

PAGINA BIANCA

PREMESSA

1. — La legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il « Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate », ha tratto origine dall'esigenza di dare tempestiva soluzione ad alcuni pressanti problemi riguardanti il personale militare che, peraltro, rispondevano anche a specifiche sollecitazioni avanzate in più occasioni dal Parlamento.

In particolare, la scelta delle misure più urgenti operata fin dalla prima stesura della bozza dello schema di disegno di legge e le successive limitazioni causate dalla difficile congiuntura economica, hanno comportato il soddisfacimento delle sole istanze divenute ormai irrinunciabili ed indilazionabili.

In tale contesto, la citata legge 187/1976 se da un lato ha avuto il pregio di dare una positiva risposta alle più vive attese del personale militare, dall'altro ha lasciato insoluti o aperti numerosi problemi che tuttora attendono soluzione.

È opportuno ricordare, in breve, che la materia contenuta nella legge 187/1976 ha attinenza con:

— la rivalutazione delle indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione e di volo e di altre indennità minori, regolate in precedenza dalla legge 27 maggio 1970, n. 365;

— la revisione di talune norme concernenti lo stato giuridico, l'avanzamento e gli stipendi;

— l'attribuzione di benefici economici a favore dei militari di truppa;

— l'eliminazione delle disparità di trattamento esistenti tra il personale militare ed il personale civile in materia di infermità non dipendenti da cause di servizio.

La rivalutazione delle indennità aveva assunto carattere di indilazionabilità, sia per

esigenze di perequazione dei criteri di attribuzione, sia per necessità di definire le relative misure su livelli più adeguati alla gravosità degli impegni ed al costo della vita, considerati anche i motivi di inquietudine riscontrati tra il personale e l'opportunità di procedere ad una semplificazione della disciplina delle indennità instaurata con la menzionata legge 365/1970.

La revisione di talune norme di stato giuridico e di avanzamento aveva tratto lo spunto dall'esigenza di dare attuazione a specifici impegni assunti dal Governo in sede di approvazione della normativa sulla « dirigenza militare » (legge 10 dicembre 1973, numero 804).

L'aspirazione ad andare incontro ai militari di truppa con specifici benefici economici si era configurata per eliminare le sperequazioni di trattamento esistenti tra appartenenti a Forze armate diverse e per ovviare, in parte, alle condizioni di disagio dei giovani alle armi.

Infine, la definizione di una nuova disciplina concernente il trattamento economico nei casi di infermità non dipendenti da cause di servizio era scaturita dalla sentita necessità di ovviare ad una ingiustificata difformità della legislazione allora in vigore, che contemplava norme notevolmente più svantaggiose per il personale militare rispetto a quelle previste per i dipendenti civili dello Stato.

2. — Come disposto dal Parlamento, la presente relazione ha il duplice scopo di riferire, ad un anno dalla sua emanazione, sullo stato di attuazione della legge 187/1976 e sui criteri e contenuti della revisione del sistema di indennità configurato nel titolo I della stessa legge.

Al fine di disporre di un quadro sufficientemente chiaro e completo dei risultati di

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un anno di applicazione della legge, è stata condotta un'ampia ed approfondita indagine presso i vari Enti centrali e periferici dell'organismo militare, a cui hanno attivamente e fattivamente collaborato larghi strati di personale appartenente ad ogni livello gerarchico. Ciò ha consentito di cogliere dal vivo i più rilevanti elementi di situazione, con particolare riguardo ai più ricorrenti motivi di disagio ed ai perfezionamenti legislativi maggiormente auspicati ed attesi.

In altri termini, sono state individuate le aspirazioni del personale per la definizione dei problemi che la legge non ha risolto o ha risolto solo parzialmente, sulla base di criteri di giustizia, di equità e di armonico equilibrio; criteri che rivestono fondamentale importanza per l'impatto determinante che essi hanno nel delicato settore dell'impiego e, in ultima analisi, sulla funzionalità delle Forze armate.

La relazione, nell'intento di rispecchiare anche formalmente la volontà del Parlamen-

to, consta di tre parti nelle quali sono sviluppati prevalentemente i temi di fondo nei loro aspetti concettuali o di maggior rilievo. I contenuti di carattere tecnico sono invece rimandati ad appositi allegati.

La prima parte, relativa allo stato di attuazione della legge, pone in evidenza gli inconvenienti verificatisi ed illustra le proposte di soluzione o gli intendimenti della Difesa per eliminarli.

La seconda parte comprende i criteri ed i contenuti della revisione del sistema delle indennità intesi a semplificare ed armonizzare fin dove possibile il sistema stesso, anche alla luce delle indicazioni scaturite dallo stato di attuazione della legge.

La terza parte contiene un sintetico riepilogo della materia trattata nella prima e nella seconda parte e la formulazione degli indirizzi e delle proposte che la Difesa sottopone all'attenzione del Parlamento per dare soddisfacente ed armonica soluzione ai problemi del personale militare.

PARTE PRIMA

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

1. — La legge 187/1976 ha costituito una importante premessa alla soluzione sistematica ed unitaria dei problemi attinenti al personale militare, con particolare riferimento alle materie concernenti le retribuzioni accessorie e lo stato giuridico.

La legge ha segnato un notevole passo in avanti nella ricerca di quell'equilibrio tra le esigenze dell'Amministrazione e le aspettative dei singoli che è uno dei fondamenti dell'efficienza dello strumento militare.

Sono stati infatti conseguiti un maggior grado di equità rispetto al passato nel trattamento economico accessorio del personale ed un più concreto ed incisivo riconoscimento delle peculiarità che caratterizzano lo « status » militare, sia sotto il profilo dell'atipicità dell'impiego — che comporta specifici e differenziati gradi di rischio, disagio, logorio psico-fisico e responsabilità — sia sotto l'aspetto dell'atipicità dello stato giuridico e delle carriere.

Sotto questi aspetti, quindi, i risultati ottenuti, anche se incompleti e non sempre organicamente inquadrati, possono essere definiti soddisfacenti se considerati in una prospettiva evolutiva che impegni ad una revisione e ad un riordino dei provvedimenti con l'intento di armonizzarli compiutamente in un contesto più generale che, nel razionalizzarne i contenuti in una più ampia visione interforze, ne elimini i numerosi inconvenienti emersi.

2. — Un anno di sperimentazione di una legge dalla tematica tanto complessa e multiforme, quale risulta essere la 187/1976, non è certamente sufficiente a mettere in luce tutti i pregi e le carenze dei provvedimenti, stanti le intime e molteplici correlazioni che legano gli uni agli altri, e conside-

rate, soprattutto, le difficoltà di individuare e calibrare in giusta misura i necessari correttivi.

Tuttavia, la capillare indagine della quale è fatto cenno in premessa ha consentito di disporre di una larga messe di dati e di elementi di valutazione, da cui sono emersi numerosi problemi di ordine generale e particolare che sono motivo di preoccupazione e di perplessità da parte dell'Amministrazione e del personale interessato.

È da evidenziare che molti di tali problemi erano già noti in sede di elaborazione e di approvazione della legge 187/1976, ma essi non poterono trovare soluzione per la richiamata esigenza di portare avanti i provvedimenti più urgenti in funzione delle disponibilità finanziarie.

Gli approfondimenti e le analisi sullo stato di attuazione della legge sono stati condotti con lo stesso spirito marcatamente interforze di cui è permeata la legge 187/1976, nell'intento di procedere ad un rigoroso vaglio delle anomalie e degli inconvenienti manifestatisi e con il preciso obiettivo di evitare per il futuro ogni possibile intervento che modifichi settorialmente i delicati equilibri raggiunti nell'ambito delle Forze armate.

In tale prospettiva vengono di seguito illustrati i problemi di maggior rilievo che riguardano la generalità del personale o gran parte di esso e che, in definitiva, rappresentano gli aspetti più qualificanti della verifica operata ad un anno di applicazione della legge 187/1976.

Detti problemi — che per la loro portata sovrastano e condizionano ogni intendimento di revisione della materia — riguardano:

— la pensionabilità delle indennità fondamentali;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— la computabilità delle indennità fondamentali nella 13^a mensilità;

— le misure di talune indennità fondamentali di più elevata specializzazione e di maggior rischio, disagio e logorio fisico;

— la supervalutazione del servizio prestato presso determinati enti;

— il numero delle fasce retributive delle indennità fondamentali e supplementari;

— l'aggancio delle indennità ad uno stipendio di riferimento;

— la ritenuta operata sulle indennità fondamentali nei confronti del personale celibe o vedovo senza carico di famiglia;

— le incentivazioni al volontariato.

a) *Pensionabilità delle indennità fondamentali di cui agli articoli da 1 a 6 della legge 187/1976.*

Le indennità fondamentali in titolo non sono pensionabili, ad eccezione dell'indennità di aeronavigazione, (che è parzialmente pensionabile secondo un meccanismo particolare) e dell'indennità di volo (che è pensionabile limitatamente a determinate categorie di personale ed in misure ormai simboliche).

Dette indennità hanno tutte una comune natura ed i loro importi sono percentualmente rapportati a quelli dell'indennità di impiego operativo di base, che ha caratteristiche di generalità e di continuità di corrispondenza analoghe allo stipendio, del quale segue le sorti a tutti gli effetti.

In passato, ma senza successo, è stata a più riprese rappresentata la necessità di pervenire al pensionamento delle indennità operative per soddisfare una delle più sentite aspirazioni del personale. Anche in sede di predisposizione della legge 187/1976 la Difesa non ha mancato di sostenere tale esigenza, ma la proposta di provvedimento non ha avuto seguito, anche se autorevoli pareri espressi in sede parlamentare hanno confermato che la pensionabilità delle indennità è un problema che occorre affrontare e risolvere.

D'altra parte vi è un generale orientamento, che va sempre più affermandosi e consolidandosi anche nell'ambito della Pubblica

Amministrazione, inteso a rendere pensionabili i trattamenti economici accessori che abbiano carattere di generalità e di continuità, in modo da avvicinare quanto più possibile il trattamento di quiescenza a quello percepito in attività di servizio e creare, quindi, quella continuità retributiva che è invocata dal personale raggiunto dai limiti di età.

A conferma del menzionato orientamento è opportuno citare il riconosciuto diritto alla pensionabilità di una consistente quota dell'indennità per servizio d'istituto delle Forze di polizia, le cui motivazioni, per la natura stessa dell'indennità, non sono diverse da quelle riguardanti le indennità peculiari del personale delle Forze armate.

Il problema, inoltre, si pone in modo particolare per il personale militare che, per i ridotti limiti di età rispetto ai dipendenti civili, viene collocato in quiescenza con un trattamento economico fortemente decurtato in confronto a quello di servizio proprio nel momento in cui più pressanti divengono le esigenze e i doveri familiari.

Questo stato di fatto costituisce motivo di preoccupazione e di inquietudine nell'ambito della compagine militare. Il personale guarda con apprensione piuttosto che con serena soddisfazione l'approssimarsi della data di collocamento a riposo e sente con amarezza di essere moralmente e materialmente mal ricompensato per i lunghi e logoranti anni di servizio prestato nelle Forze armate.

La Difesa auspica che il problema trovi soluzione nella completa pensionabilità delle indennità fondamentali calcolata sulla sommatoria di misure proporzionali agli anni di servizio svolto nelle diverse condizioni di impiego che hanno dato diritto alla percezione delle specifiche indennità.

In altri termini, dovrebbe essere attuato un meccanismo di pensionabilità articolata analogo a quello già in vigore per l'indennità di aeronavigazione, che è calcolata in funzione dell'effettivo servizio di volo prestato in ciascuna categoria di velivoli.

Quanto meno, la pensionabilità delle indennità dovrebbe essere analoga alle misure vigenti nel tempo per l'indennità di istituto per le Forze di polizia, con adeguati

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

adattamenti per l'indennità di aeronavigazione che, come detto, è già parzialmente pensionabile.

In merito all'indennità di aeronavigazione è da porre in rilievo che la sua pensionabilità è fortemente variabile in funzione del grado posseduto, mentre le misure percepite in servizio sono identiche per tutti, ad eccezione dei Sottufficiali con meno di 14 anni di servizio per i quali esse sono leggermente inferiori.

Tale differenziazione nella pensionabilità risulta ingiustificata e dovrebbe, pertanto, essere eliminata indipendentemente dalle soluzioni che potranno essere adottate riguardo al più vasto problema della pensionabilità delle indennità.

Inoltre, è doveroso portare all'attenzione la difficile situazione economica in cui vengono a trovarsi i superstiti del personale aeronavigante deceduto in incidenti di volo che percepiscono, nella maggioranza dei casi, trattamenti pensionistici del tutto inadeguati a causa della più elevata frequenza con cui detti eventi colpiscono il personale ai primi anni della carriera. Per ovviare, almeno in parte, a tali situazioni è auspicabile che alle vedove e agli orfani del personale aeronavigante deceduto in incidenti di volo venga attribuita una pensionabilità dell'indennità di aeronavigazione pari all'ultima misura maturata in servizio.

Comunque la soluzione completa per tutto il personale delle tre Forze armate deceduto in servizio per causa violenta di servizio, è da ricercare nell'attribuzione ai superstiti di un trattamento pensionistico identico all'ultimo goduto dal caduto.

In tal senso, è in corso di elaborazione apposito disegno di legge.

b) Computabilità delle indennità fondamentali nella 13^a mensilità.

Per la grande maggioranza del personale militare la 13^a mensilità è costituita da una modesta aliquota dello spettante trattamento economico mensile, comprendendo essa la sola voce dello stipendio e talune integrazioni minori.

Ne consegue che le tradizionali festività

di fine anno, invece di costituire un momento di gioiosa serenità familiare, determinano un profondo stato di disagio nel personale, acuito dall'inevitabile confronto con altre categorie di dipendenti statali e non statali che godono di trattamenti migliori.

Il problema è, per diversi aspetti, analogo a quello della pensionabilità delle indennità fondamentali in quanto le stesse, per le accennate similitudini alla natura dello stipendio, dovrebbero seguire in ogni circostanza le sorti di tale emolumento, come sta avvenendo, in misura sempre maggiore, per l'indennità d'istituto delle Forze di polizia.

La Difesa ha già posto la questione all'attenzione del Consiglio di Stato per il parere di competenza, ma, come lo stesso Organo ha asserito in occasione di analogo quesito posto nei riguardi dell'indennità di istituto delle Forze di polizia, la soluzione dovrebbe essere meglio ricercata in sede legislativa.

Trattandosi di un problema che, come già detto, ha molte analogie con la pensionabilità delle indennità, la soluzione che viene prospettata è intesa a riconoscere la computabilità delle indennità fondamentali nella 13^a mensilità sulla base delle misure percepite nel corso dell'anno in relazione alle condizioni d'impiego a cui ciascun interessato viene soggetto.

In altri termini, l'attuale 13^a mensilità dovrebbe essere integrata dalla sommatoria di tanti dodicesimi dell'indennità avuta in godimento in ciascun mese dell'anno. Quanto meno, dovrebbe essere adottata una soluzione analoga a quella in vigore nel tempo per l'indennità d'istituto delle Forze di polizia, tenendo conto, però, delle molteplici situazioni di impiego esistenti nell'ambito delle Forze armate.

c) Misure di talune indennità di più elevata specializzazione e di maggior rischio, disagio e logorio fisico.

1. — La legge 187/1976 ha stabilito le nuove misure delle indennità nell'intento di realizzare un equilibrio armonico di retribuzioni che all'entrata in vigore della stessa leg-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ge appariva idoneo a compensare il personale in funzione del grado di rischio, di disagio, di logorio psico-fisico e di responsabilità che caratterizza le diverse condizioni di impiego.

Dopo il primo anno di applicazione della nuova normativa, le misure di talune indennità di più elevata specializzazione sono apparse poco incentivanti per il personale che ne è destinatario in rapporto ai relativi impieghi che implicano i più elevati gradi di rischio, disagio e logorio psico-fisico.

Viene fatto riferimento, in particolare, alle indennità di impiego operativo per le unità di campagna e per le truppe alpine, all'indennità di imbarco e alla indennità di aeronavigazione per piloti e paracadutisti.

2. — La situazione desta viva preoccupazione in quanto, effettivamente, le differenze tra le misure dell'indennità di impiego operativo di base e quelle delle indennità di più elevata specializzazione o di maggior rischio appaiono inadeguate, sia in senso assoluto, sia in relazione ai rischi ed ai disagi, sia in considerazione della svalutazione in corso che ha in parte vanificato le maggiorazioni retributive attribuite nelle suddette condizioni di impiego.

Ciò ha determinato una comprensibile inquietudine tra il personale che dimostra di non gradire le destinazioni maggiormente rischiose e di più elevato impegno mentre coloro che già vi sono assegnati chiedono con insistenza di essere trasferiti.

Il fenomeno è presente nelle tre Forze armate, ma è particolarmente vistoso in Marina dove il personale imbarcato vede accentuate le difficoltà della vita di bordo. Si è acuito anche il disagio della lontananza delle famiglie perchè sempre più sporadici diventano i contatti con esse dati i rilevanti aumenti delle tariffe ferroviarie.

Come già accennato, queste sfavorevoli situazioni di ordine psicologico e materiale, insieme, costituiscono serio ostacolo all'impiego del personale in ambito operativo navale.

Da questo stato di fatto scaturisce l'esigenza di modificare le misure delle men-

zionate indennità affinché esse costituiscono un adeguato compenso ed un concreto incentivo per il personale.

3. — Per quanto concerne l'indennità di aeronavigazione, essa presenta tutti i problemi sopra evidenziati, ai quali si aggiunge quello relativo all'attribuzione delle misure in relazione alla categoria di velivoli sui quali viene svolta l'attività di volo; ciò determina una situazione alquanto complessa.

Anzitutto è sempre più frequente il caso di piloti neo-brevettati dell'Aeronautica che rifuggono le assegnazioni ai Reparti da caccia, dove il tasso di mortalità per incidenti di volo è più elevato.

Inoltre, suscita perplessità l'attribuzione delle misure dell'indennità in argomento in relazione al tipo di propulsore dei velivoli. Ne deriva che, ad esempio, i bireattori da trasporto danno diritto alle misure dell'indennità previste alla 1^a colonna, mentre i velivoli plurimotori, pur essendo preposti ad uguali impieghi, per il solo fatto di essere propulsi ad elica danno diritto alle misure dell'indennità previste alla 2^a colonna.

Ciò, ingenerando nei piloti l'errata sensazione di una loro suddivisione in categorie, è motivo di frustrazione da parte di chi, per motivi di impiego, non è assegnato agli aviogetti. Tale differenziazione suscita in questi ultimi la sensazione di essere considerati piloti di classe inferiore.

Detta situazione presenta evidentemente aspetti contrastanti di non facile soluzione, ma è certo che le difficoltà sempre più accentuate, vanno rimosse attraverso una ristrutturazione dell'indennità di aeronavigazione per piloti.

4. — Riguardo, poi, all'indennità di aeronavigazione per paracadutisti, l'applicazione della legge 187/1976 ha rivelato casi non infrequenti di Ufficiali che, comandati a prestare servizio presso Unità paracadutiste, hanno ricevuto compensi pressochè uguali a quelli che avrebbero percepito presso Unità operative di campagna. Anzi, talvolta è stato addirittura necessario integrare tali compen-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si per portarli ai livelli dell'indennità operativa di campagna.

Ciò è dovuto al fatto che gli scatti sessennali dell'indennità di aeronavigazione per paracadutisti maturano in relazione all'effettivo servizio prestato presso Unità paracadutiste, mentre quelli di tutte le altre indennità non legate alle norme dell'aeronavigazione maturano in base all'anzianità totale di servizio.

È ben comprensibile come tale stato di fatto debba essere modificato, al fine di compensare adeguatamente l'elevato grado di rischio e logorio psico-fisico a cui sono soggetti i paracadutisti.

Da una parte vi è l'obiettivo esigenza di rivedere le misure retributive attualmente previste per l'indennità in argomento, dall'altra vanno riesaminate le norme per il conteggio degli anni di servizio effettivamente prestato presso Unità paracadutiste, tenuto conto, per quest'ultimo aspetto, che è necessario mantenere addestrato un certo numero di Ufficiali anche quando essi vengono distolti, per esigenze di servizio, dalla specifica attività, al fine di un utile reimpiego nella specialità. Si precisa che l'addestramento per i predetti Ufficiali prevede un numero minimo di lanci operativi pari a quelli stabiliti per il personale in forza organica presso le Unità paracadutiste.

In tale contesto, e solo per i sopra menzionati Ufficiali, è anche opportuno verificare la norma di cui all'articolo 4 della legge 187/1976 concernente il periodo annualmente consentito, con percezione della specifica indennità, per lo svolgimento dell'attività minima di lancio con il paracadute.

5. — Le situazioni sopra illustrate sono state oggetto di un particolare approfondimento che ha messo in evidenza la complessità e la delicatezza dei problemi, dal momento che ogni affrettata modifica alle misure di talune indennità può avere conseguenze negative sulle altre e può, quindi, tradursi complessivamente in un peggioramento degli equilibri e dei rapporti retributivi indicati dalla legge 187/1976, con il pericolo di innesco di nuovi fenomeni.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Difesa sta conducendo uno studio che verifichi ulteriormente le accennate disfunzioni e individui le appropriate soluzioni da presentare al Parlamento ad integrazione del contenuto della presente relazione.

d) *Supervalutazione del servizio prestato presso determinati enti.*

La legge 187/1976 ha contemplato la supervalutazione, ai fini pensionistici, di 1/5 del servizio prestato dal personale presso Unità operative di campagna o in qualità di controllori dello spazio aereo.

Il provvedimento è da annoverare tra quelli più attesi ed importanti della legge, per le benefiche ripercussioni di ordine morale e materiale che ha prodotto.

Una delle situazioni più difficili da sanare era, infatti, costituita dal personale che, a causa dei ridotti limiti di età, non aveva la possibilità tecnica di conseguire il massimo del trattamento di quiescenza all'atto del collocamento a riposo.

Tale beneficio, tuttavia, stante la delimitazione dei destinatari a cui fa riferimento la legge, non viene fruito dal personale che opera negli Enti centrali, territoriali e di supporto logistico.

Si tratta di una rilevante aliquota di personale che, per le esigenze delle Forze armate e non per sua volontà, viene impiegato in attività indispensabili ai fini dell'efficienza operativa dello strumento militare ed espleta compiti impegnativi sovente coincidenti con quelli svolti presso le Unità operative di campagna.

Di conseguenza, malgrado il provvedimento introdotto nella legge 187/1976, la situazione non è mutata per una parte del personale militare, che non può godere, come gli altri, dei menzionati benefici ai fini pensionistici.

Per sanare tale sperequazione, a completamento della normativa introdotta con la legge 187/1976 è stato individuato un correttivo che prevede la supervalutazione di 1/6 del servizio prestato presso enti non aventi le caratteristiche operative indicate dalla medesima legge.

e) *Numero delle fasce retributive delle indennità fondamentali e supplementari.*

L'articolazione del sistema di indennità realizzato dalla legge 187/1976 è il risultato di un'approfondita disamina delle multiformi esigenze di impiego e di specializzazione imposte dalla configurazione dello strumento militare.

La legge ha certamente segnato un importante passo avanti verso l'obiettivo di far corrispondere uguale trattamento ad uguali condizioni di impiego, ma ha mantenuto, per ciascuna indennità, l'attribuzione di diverse misure retributive collegate al grado rivestito e, per alcuni gradi, anche agli anni di anzianità di servizio.

Ne è scaturita una vasta gamma di retribuzioni che si ritiene debba essere rivista e semplificata al fine di ovviare a numerosi inconvenienti che hanno dato luogo a giustificate critiche da parte del personale interessato.

Non sembra, infatti, equo che una medesima indennità debba essere attribuita in misura diversa in funzione di un parametro, quello del grado, che non può costituire un indice certo della diversità del rischio, del disagio e del logorio fisico.

Il problema è stato affrontato in sede di revisione del sistema delle indennità ed il relativo capitolo della presente relazione ne riporta le soluzioni individuate.

f) *Aggancio delle indennità ad uno stipendio di riferimento.*

Una delle esigenze più sentite in sede di predisposizione della bozza della legge 187/1976 riguardava la ricerca di un meccanismo atto a consentire l'automatico adeguamento delle misure delle indennità al variare del costo della vita, onde evitare l'inconveniente della stazionarietà dei trattamenti economici accessori per lunghi periodi di tempo e, quindi, la progressiva degradazione del loro potere di acquisto.

Basti considerare che l'assetto del trattamento retributivo accessorio precedente alla legge 187/1976 risaliva al 1970 (legge 365/1970); cioè, in un periodo di sei anni, malgra-

do la persistente inflazione monetaria, le indennità non avevano ricevuto alcun ritocco.

La citata proposta formulata dalla Difesa non ebbe seguito fin dalla fase pre-legislativa della legge 187/1976. Essa prevedeva il collegamento delle indennità ad una voce di stipendio annuo lordo di riferimento, mediante la definizione di un rapporto percentuale tra le une e l'altro.

Le istanze al riguardo sono tuttora comprensibilmente pressanti e la Difesa ne ha fatto oggetto di ulteriore esame nel quadro della revisione del sistema delle indennità di cui alla parte II della presente relazione.

g) *Ritenuta operata sulle indennità fondamentali nei confronti del personale celibe o vedovo senza carico di famiglia.*

In sede di concerto interministeriale dello schema di disegno di legge divenuto poi legge 187/1976 venne stabilita, nei confronti del personale celibe o vedovo senza carico di famiglia, una ritenuta sulle indennità fondamentali pari ad una prestabilita percentuale delle misure retributive relative alle cinque fasce di destinatari dell'indennità operativa di base.

Tale ritenuta venne decisa per similitudine con la normativa in vigore per l'indennità per servizio d'istituto delle Forze di polizia, che prevede la riduzione di detta indennità agli ammogliati provvisti di alloggio di servizio ed a tutti i celibi, considerato che anche questi ultimi godono di alloggio gratuito.

I tentativi esercitati dalla Difesa a sostegno della tesi dell'inapplicabilità, nell'ambito delle Forze armate, degli stessi criteri adottati per le Forze di polizia non ebbero alcun effetto.

L'applicazione della legge ha confermato le previsioni della Difesa riguardo al malesere che il provvedimento avrebbe provocato tra il personale interessato.

La norma, oltre ad essere contraria al principio della parità di compenso tra personale celibe ed ammogliato nello svolgimento di mansioni in identiche condizioni d'impiego, non può trovare applicazione nelle Forze ar-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mate nella considerazione che gran parte del personale celibe non gode di alloggio gratuito e coloro che ne fruiscono trovano spesso sistemazioni di fortuna in alloggiamenti collettivi e sfortunatevoli.

Per i suddetti motivi la Difesa auspica che la norma venga abrogata, non ritenendo che debba esistere alcun collegamento tra lo stato civile del personale militare e le indennità da esso percepite.

La questione relativa al godimento di alloggi di servizio dovrebbe essere regolata da apposita e specifica normativa a sè stante.

h) *Incentivazioni al volontariato.*

Un'altra esigenza di interesse interforze, riscontrata nel primo anno di applicazione della legge 187/1976 in relazione all'entità delle misure delle indennità contemplate per i graduati e militari di truppa volontari, è quella di incentivare il volontariato per superare la diffusa e preoccupante crisi degli arruolamenti che si compendia in uno scarso afflusso di giovani, peraltro di mediocre livello qualitativo, ai concorsi banditi.

Le cause di siffatta situazione sono varie, ma tra esse emergono l'insoddisfacente trattamento economico riservato ai volontari di

truppa e la carenza di altri adeguati incentivi di ordine morale e materiale.

Il problema è stato affrontato nel contesto della predisposizione dello schema di disegno di legge concernente la riduzione a 12 mesi della ferma di leva in Marina in cui, tra i diversi provvedimenti di incentivazioni del volontariato è stato previsto l'incremento del 50 per cento, con un minimo di 10.000 lire, delle indennità fondamentali stabilite dalla legge 187/1976 per il personale di truppa, le cui misure, effettivamente, sono a livelli esigui.

I problemi emersi nel corso di un anno di applicazione della legge 187/1976 non si limitano a quelli sopra illustrati — che, come già menzionato, rappresentano gli argomenti di maggior rilievo ai quali è rivolta la particolare attenzione della Difesa e del personale interessato — ma riguardano numerose altre situazioni più specifiche e delimitate che, tuttavia, non per questo sono meno importanti.

Trattasi di materia che, anche per il prevalente contenuto tecnico, si è ritenuto opportuno esporre sistematicamente all'allegato « A », ove per ciascun articolo della legge 187/1976 vengono indicati gli inconvenienti riscontrati e, quando possibile, formulate proposte di provvedimenti correttivi.

PARTE SECONDA

CRITERI E CONTENUTI DELLA REVISIONE
DEL SISTEMA DELLE INDENNITÀ

1. — Giova anzitutto ricordare che il trattamento retributivo accessorio degli appartenenti alle Forze armate, materializzato in un sistema di indennità, trae origine dal complesso atipico di doveri, compiti e responsabilità a cui è soggetto il personale militare e dal quale derivano, in relazione all'impiego, diversi gradi di rischio, disagio e logorio psico-fisico.

In aderenza al disposto dell'articolo 18 della legge 187/1976, il menzionato sistema di indennità è stato verificato con l'intento di razionalizzarne la struttura vigente e di raggiungere una maggior perequazione dei relativi trattamenti retributivi, tenendo anche conto degli elementi emersi nel primo anno di applicazione della legge. In tale quadro sono stati individuati i criteri ed i contenuti della revisione.

2. — *Criteri.*

a) La perequazione dei compensi nasce dalla constatazione, confermata in sede di applicazione della legge 187/1976, che le misure previste per le varie indennità appaiono ancora legate al grado gerarchico dei destinatari, piuttosto che al criterio di attribuire uguali compensi accessori a tutto il personale impiegato in attività identiche o similari comportanti rischi, disagi, logorio psico-fisico e responsabilità della stessa natura, fatti salvi i diritti acquisiti con le anzianità di servizio.

L'allineamento al predetto criterio di corrispondere uguale compenso per uguale o similare impiego non può che essere realizzato, per comune accezione, salvaguardando i diritti ed i benefici già acquisiti. In altre parole, la revisione del sistema di indennità

non deve prevedere l'attribuzione di nuove misure di indennità inferiori a quelle in vigore.

La razionalizzazione, alla luce degli impieghi a cui il personale militare può essere destinato, volge la sua attenzione da un lato al numero delle indennità, in vista di una loro possibile riduzione, e dall'altro alla dinamica del sistema, per rendere le sue strutture idonee a mantenere nel tempo l'equilibrio interno individuato e la validità delle misure retributive.

b) Per quanto concerne il primo aspetto, riguardante la possibile riduzione del numero delle indennità, va subito messo in evidenza che la molteplicità dei compiti e delle specializzazioni impone il criterio di distinguere le indennità in relazione alle diverse condizioni di impiego a cui il personale può essere sottoposto. Ciò nell'intento di dare risalto alle attività di maggiore impegno e, nel contempo, al fine di attribuire alle indennità il giusto carattere incentivante.

L'attenta analisi preliminare effettuata alla luce di tale criterio ha messo in evidenza la sostanziale validità dell'attuale articolazione delle indennità fondamentali e supplementari, che è anzi risultata estremamente ridotta rispetto alla vasta gamma di impieghi e di specializzazioni necessarie alle tre Forze armate.

Pertanto, la revisione non contempla, se non marginalmente, la riduzione dell'attuale numero di indennità fondamentali e supplementari, assunto che la logica della semplificazione non può contrastare con la realtà della diversificazione degli impieghi in campo militare.

Una sostanziale riduzione deve, invece, essere operata nel numero di fasce retributive in cui è articolata ciascuna indennità, ritenendosi che, come già accennato, il personale debba essere compensato essenzialmente in relazione al tipo di impiego cui è destinato.

c) Riguardo al secondo aspetto della razionalizzazione del sistema, relativo alla sua capacità a mantenere nel tempo la validità delle misure retributive, occorre individuare un criterio che consenta l'automatica rivalutazione delle indennità al variare del potere di acquisto della moneta, il cui recente andamento, peraltro, ha già in parte vanificato i miglioramenti economici introdotti con la legge 187/1976.

Inoltre, tenuto conto che tutte le indennità hanno identica natura, ancorchè differenziate in base alle diverse condizioni di impiego, è necessario mantenere intatti i reciproci rapporti di equilibrio retributivo individuati; risultato che può essere conseguito mediante la completa indicizzazione delle loro misure in riferimento a quella dell'indennità di impiego operativo di base, che la legge 187/1976 ha solo in parte realizzato.

d) In conclusione, la revisione del sistema di indennità introdotto con la legge 187/1976 dovrebbe, ad avviso della Difesa, aderire ai seguenti criteri:

attribuzione di uguali compensi a tutto il personale militare impiegato in attività che comportino rischi, disagi, logorio psicofisico e responsabilità della stessa entità e natura (riduzione del numero di fasce retributive in cui è articolata ciascuna indennità);

salvaguardia dei diritti e dei benefici già acquisiti dal personale (percezione di indennità in misure non inferiori a quelle in vigore);

mantenimento del numero delle indennità fondamentali e supplementari al fine di assicurare al personale giusti compensi in rapporto alle diverse condizioni di impiego;

adozione di un meccanismo che garantisca il mantenimento, nel tempo, dei rapporti di equilibrio retributivo del sistema

di indennità ed assicuri l'adeguamento automatico delle stesse indennità al costo della vita (indicizzazione delle indennità e aggancio dell'indennità di riferimento allo stipendio).

3. — *Contenuti.*

a) I criteri indicati per la revisione del sistema di indennità e gli elementi emersi dallo stato di attuazione della legge 187/1976 hanno messo in evidenza due fatti fondamentali:

il tipo ed il numero delle indennità fondamentali e supplementari in cui si articola l'attuale sistema di indennità è adeguato alle esigenze delle Forze armate e rispecchia le diversità degli impieghi e delle specializzazioni del personale;

ciascuna indennità viene attribuita, al personale aventene diritto, in misure diverse, definite primariamente in relazione al grado gerarchico rivestito.

Riguardo al secondo aspetto, va ulteriormente precisato che, salvo poche eccezioni, le indennità si distinguono in due gruppi: quelle che si articolano in cinque misure, corrispondenti ad altrettante fasce di destinatari definite in funzione di un grado o di più gradi; quelle che, invece, prevedono due sole fasce di destinatari.

In totale si tratta di 90 misure retributive, di cui 47 sono relative alle indennità fondamentali e 43 si riferiscono alle indennità supplementari.

Esiste, quindi, l'esigenza di rivedere il sistema al fine di eliminare tali differenziazioni che, oltretutto, suscitano critiche e doglianze da parte degli interessati.

La soluzione integrale che restituirebbe chiarezza alla materia dovrebbe essere quella di stabilire un'unica misura retributiva per ciascuna indennità, eliminando la ripartizione in fasce di destinatari. Ciò sarebbe perfettamente in linea con il criterio enunciato di attribuire uguali compensi al personale impiegato in attività identiche o similari.

Detta soluzione, certamente, la più idonea ed auspicabile, non tiene però alcun conto degli oneri finanziari che ne deriverebbero

qualora essa dovesse trovare concreta attuazione.

Occorre, infatti, tener conto che l'intera operazione interesserebbe una massa di circa 105.000 uomini ai quali dovrebbero essere assicurate misure di indennità non inferiori a quelle di cui oggi hanno diritto. In altri termini, a ciascuna indennità dovrebbe essere attribuita la misura più elevata tra quelle in vigore nelle rispettive fasce di destinatari. Problema che non si pone tanto per le indennità articolate su due misure, anche per il numero di destinatari relativamente ridotto, quanto per quelle articolate su cinque fasce.

Un attento esame della situazione ha consentito di pervenire ad una soluzione di compromesso che, mentre da una parte aderisce adeguatamente al criterio di uguali compensi ad analoghe condizioni d'impiego, dall'altra contiene al giusto livello gli oneri finanziari.

La soluzione prevede (vedere allegato « B »):

l'unificazione delle misure di ciascuna indennità fondamentale o supplementare ora articolata su due fasce di destinatari;

la riduzione a tre fasce di ciascuna indennità fondamentale o supplementare ora articolata su cinque, concentrando nella seconda fascia oltre l'80 per cento del personale interessato.

In particolare, per quanto concerne la seconda parte della soluzione:

la prima fascia di destinatari viene mantenuta (Ufficiali generali, Ufficiali superiori e Primi capitani);

la seconda fascia di destinatari comprende le attuali seconda, terza e quarta fascia (Ufficiali inferiori e tutti i sottufficiali, ad eccezione dei Sergenti con meno di quattro anni di servizio);

la terza fascia di destinatari comprende il personale attualmente inserito nella quinta fascia (Sergenti con meno di quattro anni di servizio).

È stato, inoltre, ritenuto opportuno procedere all'unificazione di misure retributive relative alle seguenti indennità (vedere allegato « C »):

indennità supplementari per particolari servizi disimpegnati dalle Unità navali e per taluni incarichi espletati a bordo delle navi, con riferimento alle indennità per dragaggio su mine cariche, per trasporto di combustibili, acqua o munizioni e per servizi idrografici (articolo 10 della legge 187/1976);

indennità per allievi paracadutisti impegnati in lanci dalla torre di esercitazione ed in lanci effettivi dall'aereo (articolo 13 della legge 187/1976).

In definitiva, la nuova configurazione del sistema di indennità, che rappresenta il contenuto più qualificante dell'intera revisione, ridurrebbe il numero delle misure retributive delle indennità fondamentali da 47 a 30 (allegato « D ») e il numero di quelle delle indennità supplementari da 43 a 26 (allegato « E »).

Come accennato nella parte I della presente relazione, concernente lo stato di attuazione della legge, la revisione del sistema di indennità dovrà essere completata con la ristrutturazione delle indennità di aeronavigazione che, inserendosi in un contesto più ampio di ricerca di nuovi equilibri retributivi, abbisogna di un approfondito studio a parte che la Difesa ha in corso di sviluppo.

b) Altro argomento di interesse ai fini dell'armonizzazione della normativa che regola il sistema di indennità è costituito dalle difformi modalità di corresponsione degli aumenti sessennali.

Viene infatti rilevato che tutte le indennità fondamentali sono aumentate del 50 per cento al termine dei primi 24 anni di servizio, ma, mentre gli aumenti periodici della indennità di aeronavigazione sono pari al 12,50 per cento per ciascuno dei quattro sessenni, quelli relativi alle altre indennità corrispondono al 10 per cento per ciascuno dei primi tre sessenni ed al 20 per cento al compimento del quarto.

A scopo di uniformità, che significa anche chiarezza e semplicità, appare opportuno che gli aumenti periodici — il cui significato è quello di compensare il personale per gli anni trascorsi in condizioni di costanti rischi e disagi che logorano progressivamente il fisico — vengano attribuiti in misura

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

identica per ciascun sessennio e secondo modalità uguali per tutti. Si ritiene, pertanto, che l'attuale criterio adottato per la indennità di aeronavigazione debba essere esteso alle altre indennità fondamentali. Cioè, gli aumenti sessennali dovrebbero corrispondere, ciascuno, al 12,50 per cento dell'indennità a cui si riferiscono.

c) Passando, poi, all'applicazione del criterio inteso a rendere il sistema di indennità idoneo a mantenere nel tempo l'equilibrio fra le diverse misure retributive, va osservato che la legge 187/1976 applica, in merito, modalità del tutto eterogenee. Infatti, per talune indennità le misure sono indicate in importi reali mentre per altre viene riportata una percentuale rispetto a misure di riferimento individuate nei valori delle fasce retributive dell'indennità operativa di base.

Considerato che, come più volte affermato, tutte le indennità hanno la medesima natura e che le differenziazioni sorgono dall'esigenza di distinguere i diversi gradi di rischio, disagio, logorio fisico e responsabilità connessi alle varie condizioni d'impiego, è ritenuto opportuno che le rispettive misure retributive vengano indicate seguendo un unico criterio, che è individuato nell'indicizzazione di tutte le indennità fondamentali e supplementari collegata alla prima fascia retributiva dell'indennità operativa di base.

In tal modo, vincolando ogni indennità

a valori percentuali di quella di riferimento (allegato « F »), sarebbe raggiunto lo scopo di mantenere inalterato nel tempo l'equilibrio retributivo del sistema.

Tale equilibrio, però, non sarebbe completo se le indennità non fossero armonizzate con l'intero trattamento economico del personale. Da qui la necessità di collegare le misure retributive del sistema delle indennità ad una voce di stipendio di riferimento in modo da rendere possibile il riadeguamento delle indennità al variare del costo della vita ed evitare, quindi, il ripetersi del fenomeno della vanificazione delle retribuzioni accessorie che sta all'origine di tanti turbamenti del personale.

Constatata la rilevante svalutazione del potere di acquisto della moneta verificatasi dalla data di entrata in vigore della legge 187/1976 e considerati gli aumenti recentemente decisi per l'indennità d'istituto delle Forze di polizia — che hanno modificato l'equilibrio fino ad oggi esistente con le indennità proprie delle Forze armate — è stato valutato che il giusto collegamento tra sistema di indennità e stipendio possa individuarsi nell'aggancio della misura retributiva della prima fascia dell'indennità operativa di base — a cui dovrebbero essere vincolate tutte le altre indennità — al 5,50 per cento dello stipendio lordo annuo iniziale previsto nel grado di Capitano.

Tale aggancio porterebbe la misura della prima fascia dell'indennità operativa di base dalle attuali 95.000 lire a 115.211 lire.

PARTE TERZA

CONCLUSIONE E PROPOSTE

1. — La capillare indagine condotta nell'ambito delle Forze armate con l'intento di conoscere dalla viva voce di ogni categoria di personale pareri, osservazioni e proposte in merito ai contenuti della legge 5 maggio 1976, n. 187, ha confermato e posto in maggior evidenza i settori nei quali occorre intervenire per migliorare ulteriormente i positivi risultati conseguiti dalla stessa legge che, per l'urgenza e la transitorietà che l'hanno caratterizzata, non poteva essere esente da lacune.

Si è trattato, in sostanza, di riprendere alcuni motivi di fondo che, valutati in un quadro generale ed armonico, hanno consentito di individuare concreti provvedimenti che introducono innovazioni e perfezionamenti atti a conseguire una più completa e rispondente organicità delle norme in vigore.

Tra i provvedimenti maggiormente auspicati dalla Difesa e più vivamente attesi e sollecitati dal personale militare, secondo quanto riscontrato dai risultati della citata indagine conclusasi ad un anno di applicazione della legge 187/1976, sono stati particolarmente richiamati:

la pensionabilità delle indennità fondamentali;

la computabilità delle indennità fondamentali nella 13^a mensilità;

la revisione delle misure di talune indennità fondamentali di più elevata specializzazione;

la supervalutazione del servizio prestato presso enti non inclusi tra quelli con caratteristiche operative;

l'abrogazione della ritenuta operata sulle indennità fondamentali nei confronti del

personale celibe o vedovo senza carico di famiglia.

Non vanno, tuttavia, considerati di minor importanza gli altri provvedimenti (vedere Allegato « A ») intesi a sanare, con criteri di equità, situazioni difficili e delicate determinatesi in conseguenza della riconosciuta incompletezza delle norme introdotte con la legge 187/1976, che in taluni casi si sono rivelate anche non del tutto esplicite e di non facile applicazione.

2. — In merito alla revisione del sistema di indennità di cui al titolo I della legge 187/1976, un preventivo esame della situazione, effettuato anche alla luce dei risultati dello stato di attuazione della medesima legge, ha consentito di individuare i criteri da porre a base del successivo sviluppo dei contenuti. Criteri che sono stati così enunciati:

attribuzione di uguali compensi al personale militare impiegato in attività che comportino rischi, disagi, logorio psico-fisico e responsabilità della stessa entità e natura;

salvaguardia dei diritti e dei benefici già acquisiti dal personale;

mantenimento del numero delle indennità fondamentali e supplementari al fine di assicurare al personale giusti compensi in rapporto alle diverse condizioni d'impiego;

adozione di un meccanismo che garantisca il mantenimento, nel tempo, dei rapporti di equilibrio retributivo del sistema di indennità ed assicuri l'adeguamento automatico delle stesse indennità al costo della vita.

La soluzione che ne è scaturita, ampiamente illustrata nel testo della relazione ed

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agli Allegati « B », « C », « D », « E » ed « F », si sintetizza nei seguenti lineamenti:

riduzione del numero delle fasce retributive delle indennità fondamentali da 47 a 30 (Allegato « D »);

riduzione del numero delle fasce retributive delle indennità supplementari da 43 a 26 (Allegato « E »);

uniformità di criteri nell'attribuzione degli aumenti periodici delle indennità;

indicizzazione di tutte le indennità fondamentali e supplementari, collegandole in valori percentuali alla misura della prima fascia retributiva dell'indennità operativa di base (Allegato « F »);

collegamento della misura della prima fascia dell'indennità operativa di base ad uno stipendio di riferimento.

Le concrete proposte di soluzione concernenti, sia i problemi sorti in fase di attuazione della legge 187/1976, sia la revisione del sistema di indennità, sono elencate in Allegato « G ».

Tali proposte dovranno essere integrate dai risultati degli studi che la Difesa sta conducendo per la verifica della validità delle misure retributive di talune indennità di maggior specializzazione, con particolare riguardo alle indennità operative per Unità di campagna e per truppe alpine, all'indennità d'imbarco ed alla indennità di aeronavigazione per piloti e per paracadutisti.

Si tratta di obiettivi di fondo, il cui conseguimento concreto andrà ovviamente man mano verificato.

3. — La Difesa ritiene di aver messo compiutamente a fuoco, nella presente relazione, gli elementi volti a rendere il Parlamen-

to partecipe dei risultati di un anno di applicazione della legge 187/1976.

Ad una diffusa opinione di soddisfazione per gli importanti traguardi conseguiti dalla legge è unita una obiettiva disamina di ciò che essa si proponeva di realizzare e di quanto è auspicato che venga modificato e perfezionato.

È da sottolineare, in questa sede, un altro aspetto di interesse della Difesa che si ricollega alla revisione del sistema delle indennità. Tenuto conto che l'Arma dei carabinieri fa integralmente parte dell'Esercito e, quindi, appartiene a pieno titolo alle Forze armate, ogni sforzo dovrebbe essere compiuto per allineare la disciplina che regola l'indennità per servizio d'istituto a quella del trattamento economico accessorio di cui alla legge 187/1976 ed alle sue future modificazioni.

In tal modo verrebbe raggiunta, anche nel settore retributivo, una preziosa unitarietà di indirizzi che, nella salvaguardia degli specifici compiti e dei compensi che contraddistinguono le diverse condizioni d'impiego, sarebbe sicuramente prodiga di benefiche incidenze nell'importante settore della compattezza delle Forze armate.

La Difesa, infine, nel confidare che la presente relazione giovi ad una maggior comprensione di alcuni dei problemi riguardanti il personale militare, ritiene della massima importanza che ogni iniziativa, seppur parziale, atta a porre in essere le proposte formulate venga sviluppata in una prospettiva di spiccata unitarietà di indirizzi e di obiettivi.

Solo con tale visione vi sarà certezza di interventi corretti, coordinati e adeguati alle esigenze, nell'interesse del personale e delle istituzioni militari.

PAGINA BIANCA

TITOLO I

INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO, DI IMBARCO, DI AERONAVIGAZIONE
E DI VOLO E PER ALTRE CONDIZIONI DI IMPIEGO*Art. 1. — Indennità di impiego operativo.*

L'indennità di impiego operativo di base non è stata attribuita agli allievi delle Accademie militari, non espressamente indicati tra il personale aventene diritto. Ciò anche se lo « status » dei nominati allievi è del tutto simile a quello dei graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, ai quali invece l'indennità in parola spetta nella misura fissa mensile di lire 15.000.

Pertanto, appare opportuno inserire tra il personale avente diritto all'indennità di impiego operativo di base anche gli allievi delle Accademie militari.

Art. 2. — Indennità di impiego operativo per reparti di campagna.

a) Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviato all'estero quale osservatore ONU in paesi politicamente e militarmente « caldi » non percepisce l'indennità di impiego operativo di campagna.

Poichè l'impiego come osservatore ONU non è dissimile da quello presso i reparti di campagna delle nostre Forze armate ed anzi talvolta comporta attività più onerose e maggiori rischi, non appare equo che il personale impiegato in tale incarico non percepisca l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 187/1976.

b) Considerazioni e proposte per una revisione delle misure dell'indennità di campagna sono illustrate nel testo della relazione.

Art. 3. — Indennità di imbarco.

Considerazioni e proposte per una revisione delle misure dell'indennità di imbarco sono illustrate nel testo della relazione.

Art. 4. — Indennità di aeronavigazione.

a) In deroga alla non cumulabilità dell'indennità di aeronavigazione con l'indennità di istituto, al personale di truppa dell'Arma dei carabinieri sono corrisposte quando in servizio aeronavigante come paracadutista 35.000 lire mensili non suscettibili di aumenti sessennali e cumulabili con l'indennità per servizio d'istituto.

Tra detto personale gli Appuntati in servizio continuativo sono, sotto diversi aspetti, assimilabili ai sottufficiali per i compiti, le funzioni e le responsabilità connesse con il servizio; e per quanto concerne il trattamento retributivo essi, fermo il loro « status » atipico, percepiscono uno stipendio superiore a quello dei vicebrigadieri e sergenti.

In considerazione di quanto precede, viene proposto di includere tra gli ufficiali e i sottufficiali aventi diritto all'indennità di aeronavigazione per paracadutisti nella misura intera anche gli Appuntati in servizio continuativo, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole tra l'indennità in argomento e quella per servizio di istituto.

b) Considerazioni e proposte per una ristrutturazione dell'indennità di aeronavigazione per piloti e paracadutisti sono illustrate nel testo della relazione.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5. — Indennità di volo.

a) In analogia alla proposta riguardante l'attribuzione dell'indennità di aeronavigazione per paracadutisti, agli Appuntati in servizio continuativo dei carabinieri si dovrebbe poter corrispondere la misura intera dell'indennità per equipaggi fissi di volo, invece delle attuali 30.000 lire fisse mensili cumulabili con l'indennità per servizio di istituto, salvo anche in questo caso il diritto di opzione per il trattamento più favorevole tra l'indennità in parola e quella per servizio di istituto.

b) La legge 187/1976 distingue gli sperimentatori in volo dal personale facente parte degli equipaggi fissi di volo al fine di premiarne l'attività più pregiata con un compenso superiore.

Tuttavia, poichè agli equipaggi fissi in quanto tali spetta un'indennità fissa mensile di pronto intervento pari al 30 per cento della 1^a misura dell'indennità di impiego operativo di base, gli sperimentatori in volo, peraltro poche unità di personale specializzato ad alto livello in forza al Reparto sperimentale di volo (RSV) dell'Aeronautica militare, ricevono un trattamento accessorio complessivo inferiore a quello del personale facente parte degli equipaggi fissi, in contraddizione con l'intendimento del legislatore.

L'indicata sperequazione potrebbe essere colmata corrispondendo appunto agli sperimentatori in volo una indennità mensile pari al 165 per cento della 1^a misura dell'indennità di impiego operativo di base.

c) La legge dispone che per gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Aeronautica, in servizi di volo diversi da quelli degli equipaggi fissi e degli sperimentatori, l'indennità mensile di volo resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della legge 187/1976 e con le stesse modalità di corresponsione.

Per l'applicazione di tale disposto viene richiamato anche il terzo comma dell'articolo 19 della legge 365/1970, il quale detta che all'indicato personale dell'Aeronautica l'indennità di volo può essere attribuita con continuità solo al compimento di almeno

tre anni di servizio presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle Forze armate.

Disposizioni analoghe sempre nella legge 365/1970, erano previste anche per le altre due Forze armate (artt. 15 e 16) ai fini della corresponsione della 3^a misura della indennità di impiego operativo al personale trasferito presso enti e reparti di minor impegno operativo.

In conclusione, poichè la disposizione, peraltro introdotta per adeguare le norme sull'indennità di volo a quelle stabilite per l'indennità di impiego operativo, è rimasta in vigore solo per il personale dell'Aeronautica, appare necessario abrogare il citato terzo comma della legge 365/1970.

Art. 7. — Indennità di marcia e aeromanovra.

a) L'indennità in titolo è corrisposta, limitatamente ai giorni di servizio effettivo, in drappelli di almeno 10 uomini, per attività fuori dell'ordinaria sede di servizio della durata di otto ore in località distanti almeno 12 chilometri.

Le zone delle operazioni fuori sede spesso sono ubicate a distanze inferiori ai 12 chilometri dalle sedi ordinarie di servizio; ciò nonostante i disagi e la durata delle operazioni non sono affatto minori, anzi talvolta per la particolare ubicazione degli accuartieramenti sono addirittura maggiori.

Appare, pertanto, opportuno ridurre il limite della distanza delle operazioni fuori sede da 12 chilometri a 6 chilometri, lasciando immutato quello delle otto ore.

b) A norma dell'articolo 22 del regio decreto-legge 15 luglio 1938, n. 1156, concernente il Regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina, l'indennità di imbarco non può essere cumulata con quella di marcia.

Poichè tale non cumulabilità con l'indennità di marcia è unica nel contesto delle indennità fondamentali percepite dal personale della stessa Marina militare e delle altre due Forze armate, appare opportuno ai fini dell'armonizzazione del trattamento retributivo accessorio del personale delle Forze armate l'abrogazione dell'articolo 22 del citato regolamento.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 16. — Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità.

Il personale imbarcato, salvo alcune eccezioni, non può essere inviato in missione senza perdere l'indennità di imbarco. Infatti l'articolo 22 del regio decreto-legge 15 luglio 1938, n. 1156, tra l'altro, dispone che l'indennità di imbarco è dovuta solo al comandante delle forze navali, al comandante di nave, al comandante o ufficiale in 2^a

e ufficiali capi servizio che si recano in missione e per tutta la durata della missione. Invece, per tutte le altre indennità fondamentali non cessa la corresponsione durante il trattamento di missione.

Alla luce di quanto precede è chiara l'opportunità di abrogare l'articolo 22 del citato regio decreto-legge al fine di armonizzare il trattamento retributivo accessorio nell'ambito delle Forze armate.

TITOLO II

STATO GIURIDICO, AVANZAMENTO E STIPENDI

Art. 20. — Promozione o conferimento di qualifica alla vigilia del limite di età, del decesso o della infermità.

L'articolo 20 ripristina la promozione dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età.

Tale tipo di promozione era stata istituita con la legge 22 luglio 1971, n. 536, ed era stata abrogata dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, la quale peraltro con norma transitoria (art. 18) manteneva valida la promozione ora detta per i tenenti colonnelli, i colonnelli e i generali in servizio permanente effettivo e gradi corrispondenti giudicati idonei ma non iscritti in quadro di avanzamento alla data di entrata in vigore della stessa legge (6 gennaio 1974).

Nel periodo 6 gennaio 1974-11 maggio 1976, non hanno potuto usufruire della promozione e alla vigilia alcune decine di tenenti colonnelli, colonnelli e generali e gradi corrispondenti delle tre Forze armate.

Nel 1970 sono state istituite per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti le qualifiche, peraltro equivalenti, rispettivamente di aiutante e scelto.

L'articolo in titolo stabilisce inoltre per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle Forze armate il conferimento della qualifica di aiutante o scelto alla vigilia del limite di età, del decesso o dell'infermità.

Sono rimasti esclusi da questo provvedimento i sottufficiali delle tre Forze armate collocati in congedo per limite di età dal luglio 1970 all'11 maggio 1976.

I descritti inconvenienti potrebbero essere eliminati dando alla legge valore retroattivo al 1974 e al 1970 in materia di promozione alla vigilia del limite d'età, del decesso o della infermità rispettivamente per ufficiali e sottufficiali; le specifiche norme retroattive agli indicati anni, previste nello schema di disegno di legge elaborato dalla Difesa, erano state cancellate nella fase di concerto del provvedimento con il Ministero del tesoro.

Art. 21. — Attribuzione dei parametri di stipendio.

a) L'articolo 21 disponendo che ai tenenti colonnelli sia attribuito lo stipendio del parametro 500 a due anni dalla promozione nel grado, ha determinato l'instaurazione di una « carriera amministrativa » nella quale in un arco di 10 anni sono attribuite ad anzianità quattro classi successive di stipendio (500, 530, 560 e 615).

In precedenza l'accesso alla « carriera amministrativa » era legata alla 1^a valutazione per la promozione a colonnello (legge 804/1973).

In occasione della registrazione degli stipendi da attribuire in forza della predetta

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

norma, la Corte dei conti ha generalizzato la prassi, peraltro estesa anche ai colonnelli, per la quale gli anni di servizio prestati dai tenenti colonnelli per l'acquisizione delle successive classi di stipendio non sono computati per l'attribuzione degli aumenti biennali dello stipendio base.

Tale atteggiamento del citato Supremo organo di controllo sembra contrario alle disposizioni di legge che stabiliscono le detrazioni d'anzianità per ogni grado ai fini degli aumenti biennali di stipendio (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e successive modificazioni).

L'esposta preclusione potrebbe essere superata con una legge di interpretazione autentica il cui schema è peraltro allo studio della Difesa.

b) L'articolo in parola detta inoltre che ai tenenti colonnelli pervenuti al grado con venti anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione a tenente o corrispondente è attribuito lo stipendio del parametro 500.

Tale disposizione:

è favorevole soprattutto agli ufficiali di complemento e a quelli che hanno raggiunto prima il grado di tenente nel cpl. e poi sono transitati nel servizio permanente effettivo, perchè possono questi ultimi cumulare per il calcolo dei 20 anni anche il periodo precedente al transito nel servizio permanente effettivo;

è sfavorevole agli ufficiali che sono transitati nel servizio permanente effettivo su-

bito dopo il completamento del servizio di prima nomina, per i quali non sono computabili i due anni circa trascorsi nel grado di sottotenente.

L'inconveniente segnalato potrebbe essere superato prevedendo l'attribuzione del parametro 500 anche ai tenenti colonnelli che hanno compiuto ventidue anni di effettivo servizio militare dalla nomina a sottotenente.

Art. 23. — Detrazioni di anzianità di servizio.

L'articolo 23, tra l'altro, dispone che la detrazione di servizio per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti con qualifica di aiutante o scelto ai fini degli aumenti biennali di stipendio sia di 14 anni.

Tale « quota di abbattimento » era stabilita per l'indicato personale in 18 anni, mentre è fissata in 12 anni per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079).

Nello schema di disegno di legge elaborato dalla Difesa era previsto l'abbassamento della detrazione di anzianità per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti qualificati scelti o aiutanti a 12 anni, trattandosi di qualifica e non di promozione sebbene ad essa sia legata una classe di stipendio superiore.

Le aspettative del personale interessato potrebbero essere soddisfatte portando a 12 anni la « quota di abbattimento » per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti con qualifica di aiutante o scelto.

TITOLO III

BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEI MILITARI DI TRUPPA DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 24. — Concessione di biglietti ferroviari gratuiti.

L'articolo 24 ha disposto, per una sola volta nel corso della ferma, il pagamento del viaggio dalla sede di servizio al luogo

di residenza e viceversa ai graduati e militari di truppa di leva.

Poichè da tale beneficio sono esclusi i giovani residenti all'estero, appare opportuna l'estensione anche a questi del predetto beneficio ai fini della uniformità di trattamento.

TITOLO QUARTO

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO NEI CASI DI ASSENZA
DAL SERVIZIO PER INFERMITA' NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO*Art. 26. — Trattamento durante l'aspettativa.*

L'articolo 26 dispone che il tempo trascorso in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, eccetera.

Tale disposizione cancella quindi l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dalle motivazioni che comportano detrazioni « automatiche » di anzianità con perdita di posti nel ruolo (legge 113/1954).

Tuttavia l'ufficiale che si venga a trovare in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, sotto valutazione per l'avanzamento a scelta o ad anzianità, viene escluso dalla aliquota di ufficiali da valutare perdendo il turno senza diritto alla reintegrazione a norma dell'articolo 49 della legge 1137/1955.

In questo caso si subisce una vera e propria detrazione di anzianità da cui però è, ora, escluso l'ufficiale che è stato in aspettativa in periodi lontani dall'avanzamento sempre per infermità non dipendente da causa di servizio.

Appare opportuno estendere il trattamento riservato nell'avanzamento al personale in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio anche al caso in esame, considerato che l'articolo 49 della citata legge 1137/1955 assicura un trattamento privilegiato all'aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio in quanto questa non è tra le motivazioni che determinano detrazioni di anzianità così come lo è adesso anche l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio.

A conclusione si sottolinea che per il personale civile dello Stato i periodi trascorsi in aspettativa per infermità sono computati per intero ai fini della progressione in carriera (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Art. 27. — Trattamento economico durante la licenza di convalescenza.

a) L'articolo 27, disponendo il trattamento economico durante la licenza di convalescenza, stabilisce che per gli ufficiali di complemento stabilizzati i due mesi trascorsi in licenza di convalescenza per infermità non dipendente dal servizio non sono da computare ai fini della durata massima consentita di assenza dal servizio.

Il disposto dell'articolo 27, stabilendo la non computabilità della licenza di convalescenza nei periodi di assenza, ha voluto in questo caso parificare il trattamento degli ufficiali di cpl. stabilizzati a quello degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Tuttavia poichè il beneficio è valido solo per le infermità non dipendenti da causa di servizio, appare opportuna l'introduzione di una norma analoga anche per le infermità dipendenti da causa di servizio ai fini della non computabilità dei 2 mesi di licenza di convalescenza nei due anni di assenza massimi dal servizio consentiti ex legge 824/1973 agli ufficiali di complemento stabilizzati.

b) L'articolo in argomento dispone ancora che gli ufficiali in servizio permanente effettivo possono a domanda essere collocati in aspettativa per infermità anche prima della scadenza della licenza di convalescenza.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge offre la predetta facoltà di opzione in quanto nel primo anno di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio compete per intero il trattamento economico, mentre nel 2° mese di licenza di convalescenza il detto trattamento è ridotto ai quattro quinti.

Ora poichè anche gli ufficiali di comple-

mento stabilizzati durante il primo anno di assenza per causa di infermità non dipendente dal servizio spetta il trattamento retributivo per intero e il trattamento ridotto ai quattro quinti nel 2° mese di licenza di convalescenza, è evidente la necessità di una norma perequativa per questo personale.

RIDUZIONE DELLE FASCE DI DESTINATARI DELLE INDENNITÀ

1. L'analisi per una perequazione del sistema di indennità, condotta alla luce dello « status » e delle condizioni di impiego degli appartenenti alle Forze armate e degli elementi emersi nel primo anno di applicazione della legge, ha permesso di constatare che il numero delle misure delle diverse indennità appare definito essenzialmente in rapporto alla posizione gerarchica — stabilita dal grado rivestito — del personale avente diritto (fasce di destinatari).

L'esigenza, pertanto, di ridurre il numero delle misure delle indennità (ovvero delle fasce di destinatari) ai fini dell'attribuzione di uguali compensi a tutto il personale impiegato in attività identiche o similari contrasta con l'entità dei conseguenti oneri finanziari, riguardando l'operazione una massa di circa 105.000 persone, a cui peraltro occorre comunque assicurare nuove misure che non siano in alcun caso inferiori a quelle ora in vigore.

A tal fine, tra le ipotesi analizzate, è stata scelta quella che ristrutturata:

su *tre fasce* tutte le indennità operative ora articolate su cinque fasce;

su *una fascia* tutte le indennità operative ora articolate su due fasce,

in quanto per le prime indennità si ha la concentrazione dell'80 per cento del personale nella fascia intermedia senza incrementare in eccessiva misura i conseguenti oneri, e per le seconde, che interessano un limitato numero di personale ad elevata specializzazione (piloti, paracadutisti, osservatori, eccetera), si ha la integrale applicazione del criterio della parità di trattamento.

A chiarificazione di quanto precede, la riduzione da cinque a tre fasce per l'inden-

nità di impiego operativo di base, a cui peraltro sono collegate tutte le altre indennità su cinque fasce:

— mantiene nella prima fascia il personale dell'attuale prima fascia (generali, ufficiali superiori, primi capitani e gradi corrispondenti);

— riunisce nella seconda fascia il personale delle attuali II, III e IV (ufficiali inferiori e tutti i sottufficiali ad eccezione dei sergenti con meno di quattro anni di servizio militare);

— colloca nella terza fascia il personale della V attuale (sergenti con meno di quattro anni di servizio militare).

2. — A titolo esplicativo l'indennità di impiego operativo di base — indennità a cinque fasce — verrebbe ristrutturata nel seguente modo:

I FASCIA:

ex 1ª fascia attuale « generali, ufficiali superiori, primi capitani e gradi corrispondenti ».

II FASCIA:

ex 2ª fascia attuale « ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia, marescialli e gradi corrispondenti »;

ex 3ª fascia attuale « sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti »;

ex 4ª fascia attuale « sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con più di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti ».

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

III FASCIA:

ex 5ª fascia attuale « sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti ».

3. — Per quanto concerne il conseguente trattamento retributivo da corrispondere al personale collocato nelle tre illustrate fasce di destinatari dell'indennità di impiego operativo di base, si rileva, fermi i compensi in vigore come riferimento, che:

— al personale della nuova prima fascia spetterebbe la 1ª misura corrispondente al-

la stessa da esso ora percepita e pari a lire 95.000 mensili;

— al personale della nuova seconda fascia, che comprende i destinatari delle attuali seconda, terza e quarta fascia (con rispettivi compensi di lire 85.000, 75.000 e 70.000), spetterebbero lire 85.000 mensili;

— al personale della nuova terza fascia, che comprende i destinatari della attuale quinta fascia, spetterebbe la misura corrispondente alla stessa da esso ora percepita e pari a lire 50.000 mensili.

RISTRUTTURAZIONE DI TALUNE INDENNITÀ SUPPLEMENTARI

1. — *Indennità per allievi paracadutisti a norma dell'articolo 13 della legge 187/1976.*

Agli allievi delle scuole paracadutisti durante il corso di addestramento spetta una indennità corrisposta in due diverse misure di cui la minore per il periodo di corso in cui si eseguono i lanci dalla torre di esercitazione e la maggiore per il periodo di corso in cui si eseguono i lanci effettivi dagli aerei.

Considerato che i corsi per allievi paracadutisti hanno una durata di 28 giorni e che i due descritti tipi di lancio si effettuano a brevissimo intervallo di tempo, appare opportuno modificare la legge per poter corrispondere un unico compenso agli allievi durante il corso presso le scuole militari di paracadutismo uguale alla misura maggiore ora corrisposta.

2. — *Indennità supplementari per particolari servizi disimpegnati dalle unità navali e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali a norma dell'articolo 10 della legge 187/1976.*

Al personale imbarcato su unità navali impegnate nel dragaggio su mine cariche, nel trasporto combustibili, munizioni ed acqua e nel servizio idrografico spettano indennità supplementari:

— distinte su tre colonne (dragaggio su mine cariche, trasporto combustibili e munizioni 1^a colonna; trasporto acqua 2^a colonna; servizio idrografico 3^a colonna);

— corrisposte su due fasce di destinatari per il personale elencato nella tabella V annessa alla legge (agli ufficiali e sottufficiali il 26 per cento della misura iniziale della 1^a

fascia dell'indennità di impiego operativo di base per i servizi della indicata 1^a colonna, il 13 per cento di detta misura della « base » per il servizio della indicata 2^a colonna ed il 36 per cento per il servizio della indicata 3^a colonna; ai sergenti con meno di quattro anni di servizio militare il 26 per cento della « base » per i servizi della 1^a colonna, il 13 per cento della « base » per il servizio della 2^a colonna ed il 24 per cento per il servizio della 3^a colonna); in misure espresse in lire per il personale indicato in calce alla citata tabella (trattasi di personale di truppa imbarcato sulle navi che effettuano i servizi di dragaggio su mine cariche e trasporto di combustibili, munizioni e di acqua, nonché di personale CEMM e civile dell'Istituto idrografico della Marina imbarcato sulle navi del servizio idrografico quando distaccato da bordo per rilevamenti).

Riguardo all'esposta casistica retributiva si reputa opportuno sottolineare che:

— il personale addetto al trasporto dell'acqua che percepisce un'indennità supplementare inferiore del 50 per cento rispetto al personale imbarcato sulle navi che effettuano il dragaggio su mine cariche, eccetera, espleta il servizio in ogni condizione di tempo ed in situazioni di grande disagio al fine di assicurare il rifornimento alle isole nazionali sprovviste di sorgenti di acqua potabile;

— le due fasce di destinatari hanno ragione di essere solo in rapporto all'indennità supplementare per il servizio idrografico le cui misure sono diverse (le altre hanno due fasce ma misure uguali);

— le misure espresse in lire per il personale di truppa imbarcato sulle navi che ef-

fettuano il dragaggio su mine cariche ed il trasporto di combustibile e munizioni sono percentualmente uguali a quelle spettanti al restante personale a bordo delle stesse navi.

Alla luce di quanto precede le vigenti disposizioni di legge dovrebbero essere modificate, in modo da poter corrispondere:

— il 26 per cento del valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della legge citata a tutto il personale della Marina militare (ufficiali, sottufficiali e truppa) impegnato a bordo delle unità navali nel dragaggio su mine cariche, nel tra-

sporto di combustibili e munizionamenti e nel trasporto di acqua;

— il 36 per cento di detta 1^a misura dell'indennità di impiego operativo di base agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina a bordo delle unità navali in servizio idrografico;

— al personale del CEMM (sottufficiali e comuni) ed al personale civile dell'Istituto idrografico della Marina il 12 per cento della ripetuta 1^a misura dell'indennità di impiego operativo di base quando distaccato da bordo sulle imbarcazioni o a terra per servizio idrografico.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO D

RIDUZIONE DELLE FASCE DI DESTINATARI DELLE INDENNITA' FONDAMENTALI

Indennità	Categorie	Sottocategorie	Numero fasce attuali (a)	Numero fasce proposte (a)
Base			5	3
Campagna			5	3
Truppe alpine			5	3
Imbarco	{ Navi di superficie Sommergibili		5	3
			5	3
Aeronavigazione	{ Piloti	{ Aviogetti	2	1
		{ Plurimotori	2	1
		{ Altri velivoli	2	1
		{ Operatori di sistema	2	1
		{ Osservatori	1 (b)	1
	{ Paracadutisti	2	1	
Volo	{ Equipaggi fissi Sperimentatori		2	1
			2	1
Controllo spazio aereo . . .			3 (c)	3
TOTALE			43	26

(a) Riferite agli ufficiali e sottufficiali.

(b) Solo ufficiali; categoria destinata ad esaurirsi.

(c) Le misure delle indicate tre fasce non sono legate al grado gerarchico dei controllori, bensì al possesso di uno dei tre diversi livelli di abilitazione per il controllo dello spazio aereo.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO E

RIDUZIONE DELLE FASCE DI DESTINATARI DELLE INDENNITA' SUPPLEMENTARI

Indennità	Categorie	Sottocategorie	Numero fasce attuali (a)	Numero fasce proposte (a)
Marcia			5	3
Unità anfibia			5	3
Incursori subacquei			5	3
Comando navale			5	3
Mancato alloggio			5	3
Fuori sede			5	3
Servizi navali (b)	{	Dragaggio	2	1
		Riforn. idrico	2	1
		Servizio idrografico	2	1
Pronto intervento aereo	{	Piloti	1	1
		Eq. fissi	1	1
Piloti collaudatori			1	1
Piloti istruttori			1	1
Compensi collaudi			1	1
Volo per allievi	{	Piloti	2	1
		Osservatori	1	1
		Paracadutisti	Lanci da torre	1
Lanci da aereo	1			
Volo oraria			1	1
TOTALE			47	30

(a) Riferite agli ufficiali e sottufficiali.

(b) Le indennità supplementari per servizi navali sono state anche ristrutturare su due colonne inglobando il rifornimento idrico nella prima colonna con un raddoppio delle misure.

INDICIZZAZIONE DI TUTTE LE MISURE DELLE INDENNITA' FONDAMENTALI E
SUPPLEMENTARI COLLEGATA ALLA MISURA MENSILE DELLA I FASCIA DELLA
INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

La legge 187/1976 ha introdotto un sistema di indennità in cui le misure si articolano — sotto l'aspetto interforze — attraverso un insieme di rapporti equilibrati.

Allo scopo di rendere detto sistema idoneo a conservare nel tempo il raggiunto equilibrio di rapporti fra le varie misure, appare opportuna la indicizzazione di tutte le misure delle indennità fondamentali e supplementari collegata alla misura mensile della I fascia di destinatari dell'indennità di impiego operativo di base. Al riguardo si rileva, infatti, che:

— le misure dell'indennità di impiego operativo di base sono espresse in lire;

— tutte le misure delle indennità fondamentali e supplementari spettanti agli ufficiali e sottufficiali sono nel sistema indicizzate rispetto alle misure mensili delle fasce dell'operativa di base;

— le misure spettanti al personale di truppa, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi ufficiali e sottufficiali sono tutte espresse in lire.

Pertanto, alla luce della proposta riduzione delle fasce di destinatari, la indicizzazione — posta la misura mensile della I fascia dell'indennità di impiego operativo di

base uguale a 100 e fermi i rapporti in vigore fra le varie indennità — concerne:

— le misure dell'indennità di impiego operativo di base;

— tutte le misure delle indennità fondamentali e supplementari spettanti al personale di truppa, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi ufficiali e sottufficiali.

La indicizzazione è calcolata rispetto alle misure attualmente in vigore arrotondando all'unità i valori ottenuti.

1. — *Indennità di impiego operativo di base:*

— Misura mensile della I fascia di destinatari (indice di riferimento) = 100%

— Misura mensile della II fascia di destinatari in per cento rispetto a quella della I fascia = 90%

— Misura mensile della III fascia di destinatari in per cento rispetto a quella della I fascia = 53%

2. — *Misure spettanti al personale di truppa e agli allievi ufficiali.*

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Indennità 1	Destinatari 2	Misure in vigore espresse in lire 3	% arrotondato rispetto alla 1 ^a misura dell'ope- rativa di base 4
Impiego operativo di base	Graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.	15.000	16
Impiego operativo di campagna	Graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.	20.000	21
Impiego operativo di campagna (Alpini)	Graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.	25.000	26
Imbarco	Allievi delle Accademie militari e graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.	35.000 (navi)	37
		60.000 (sommerngibili)	63
	Graduati e militari di truppa.	18.000 (navi) 45.000 (sommerngibili)	19 47
Aeronavigazione (paracadutisti)	Graduati e militari di truppa EI, MM e AM.	70.000	74
	Graduati e militari di truppa dei Carabinieri.	35.000	37
Di volo (equipaggi fissi)	Graduati e militari di truppa EI, MM e AM.	60.000	63
	Graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e Corpi di polizia.	30.000	32
Di marcia e aeromanovra	Allievi delle Accademie, allievi ufficiali di cpl., allievi sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.	22.000	24
	Graduati e militari di truppa di leva.	7.500	8

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Indennità 1	Destinatari 2	Misure in vigore espresse in lire 3	% arrotondato rispetto alla 1 ^a misura dell'ope- rativa di base 4
Per truppe da sbarco, unità anfibiae	Graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo (CC).	24.000	25
	Graduati e militari di truppa di leva.	18.000	19
Per incursori e subacquei	Graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo (CC).	30.000	32
	Graduati e militari di truppa in servizio di leva.	24.000	25
Fuori sede	Graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale e raffermati.	18.000	19
	Graduati e militari di truppa di leva.	12.000	13
Servizio di sicurezza a bordo di unità navali	Graduati e militari di truppa di leva.	6.000	6
Servizi particolari a bordo unità navali (panificazione, mense, ecc.)	Graduati e militari di truppa di leva.	12.000	13
Per allievi	Allievi piloti delle Accademie militari, allievi ufficiali di cpl. e allievi sottufficiali piloti.	57.000	60
	Graduati e militari di truppa allievi paracadutisti per la lanci da torre di esercitazione.	10.000	11
	Graduati e militari di truppa allievi paracadutisti per lanci da aereo.	35.000	37

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Indennità 1	Destinatari 2	Misure in vigore espresse in lire 3	% arrotondato rispetto alla 1ª misura dell'ope- rativa di base 4
Per servizio presso poligoni permanenti e stazioni radio-radar speciali	Graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.	35.000 (max attribuibili)	37
Servizio idrografico distaccato da bordo su imbarcazioni o a terra	Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.	12.000	13
	Secondi capi, sergenti, graduati e militari di truppa.	9.000	9

PROPOSTE

1. — MODIFICHE ALLA LEGGE CONSEGUENTI ALLA SUA ATTUAZIONE.

a) *Pensionabilità delle indennità fondamentali.*

Rendere interamente pensionabili le indennità fondamentali applicando un meccanismo articolato di calcolo analogo a quello in vigore per le indennità di aeronavigazione, basato cioè sulla sommatoria di aliquote di misure proporzionali agli anni di servizio svolto nelle diverse condizioni di impiego che hanno dato diritto alla percezione delle specifiche indennità.

In seconda istanza, attribuire la pensionabilità delle indennità in misure analoghe a quelle vigenti nel tempo per l'indennità per servizio di istituto delle Forze di polizia, con adeguati adattamenti per le indennità di aeronavigazione.

In tal caso, dovrebbero essere anche uniformate le quote pensionabili delle indennità di aeronavigazione per Ufficiali e Sottufficiali piloti.

Assegnare alle vedove del personale aeronavigante deceduto in incidenti di volo una pensionabilità dell'indennità di aeronavigazione pari all'ultima misura maturata in servizio.

b) *Computabilità delle indennità fondamentali nella 13ª mensilità.*

Riconoscere la computabilità delle indennità fondamentali nella 13ª mensilità sulla base delle misure percepite nel corso dell'anno in relazione alle condizioni di impiego a cui ciascun interessato viene soggetto; calcolando, cioè, tanti dodicesimi dell'indennità avuta in godimento in ciascun mese dell'anno.

In seconda istanza, adottare una soluzione analoga a quella in vigore nel tempo per

l'indennità di istituto delle Forze di Polizia che tenga conto, però, della molteplicità di situazioni d'impiego esistenti nell'ambito delle Forze armate.

c) *Ritenuta sulle indennità fondamentali nei confronti dei celibi o vedovi senza carico di famiglia.*

Abrogare la norma che prevede la ritenuta, pari al 10 per cento delle misure iniziali dell'indennità operativa di base, operata sulle indennità percepite dal personale celibe o vedovo senza carico di famiglia (nota c. in calce alla Tabella I allegata alla legge 187/1976).

d) *Perfezionamenti alla legge 5 maggio 1976, n. 187 (vedere allegato « A »).*1) *Articolo 1 - primo comma.*

Estendere agli allievi delle Accademie militari l'indennità di impiego operativo di base prevista per i graduati e militari di truppa volontari.

2) *Articolo 2 - primo comma.*

Estendere al personale militare impiegato in qualità di Osservatore dell'ONU l'indennità di impiego operativo prevista per le Unità di campagna.

3) *Articolo 4 - quinto comma.*

Collocare gli Appuntati in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri nella categoria dei Sottufficiali, ai soli fini della corresponsione dell'indennità di aeronavigazione per paracadutisti, consentendo, tuttavia, l'opzione per il trattamento più favorevole fra la predetta indennità e quella per servizio di istituto delle Forze di polizia.

4) Articolo 5 - secondo comma.

Collocare gli Appuntati in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri nella categoria dei Sottufficiali, ai soli fini della corresponsione dell'indennità di volo per equipaggi fissi, consentendo, tuttavia, la opzione per il trattamento più favorevole fra la predetta indennità e quella per servizio di istituto delle Forze di polizia.

5) Articolo 5 - terzo comma.

Incrementare, per gli Ufficiali ed i Sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo con mansioni di sperimentatori di volo, la specifica indennità mensile dal 150 per cento al 165 per cento della prima misura dell'indennità di impiego operativo di base.

6) Articolo 5 - quarto comma.

Abrogare il terzo comma dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo.

7) Articolo 7 - primo comma.

Ridurre, ai fini della corresponsione dell'indennità di marcia e di aeromanovra, la distanza minima per operazioni fuori dell'ordinaria sede di servizio da 12 a 6 km.

Abrogare l'articolo 22 del regio decreto 15 luglio 1938 e successive modificazioni (Regolamento degli assegni di imbarco) al fine di consentire, come per le altre indennità, la cumulabilità dell'indennità di imbarco con l'indennità di marcia e di aeromanovra.

8) Articolo 16 - ottavo comma.

Abrogare l'articolo 22 del citato regio decreto 15 luglio 1938 al fine di consentire, come per le altre indennità, il cumulo dell'indennità di imbarco con l'indennità di missione per servizio fuori sede.

9) Articolo 17 - secondo comma.

Prevedere, ai fini pensionistici, l'incremento di un sesto del servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 1 della legge 187/1976, il cui personale ha in godimento l'indennità operativa di base.

10) Articolo 20 - primo comma.

Estendere la promozione dal giorno precedente a quello del raggiungimento del limite di età, del decesso o dell'infermità agli Ufficiali che, posti in congedo nel periodo 6 gennaio 1974-10 maggio 1976, abbiano i requisiti previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, abrogata dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804 (entrata in vigore il 6 gennaio 1974) e ripristinata dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 (entrata in vigore l'11 maggio 1976).

11) Articolo 20 - secondo comma.

Estendere il conferimento della qualifica di « aiutante » o di « scelto » alla vigilia del raggiungimento dei limiti di età, del decesso o dell'infermità ai Marescialli maggiori o gradi corrispondenti deceduti o posti in congedo per raggiunti limiti di età o per infermità nel periodo 1° luglio 1970-10 maggio 1976.

12) Articolo 21 - primo comma.

Rendere validi, con legge di interpretazione autentica, tutti i periodi di servizio prestato nei gradi di Tenente colonnello e Colonnello e gradi corrispondenti ai fini del conteggio degli aumenti periodici di stipendio, ferme restando le detrazioni di anzianità di servizio di cui all'articolo 23 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

13) Articolo 21 - quarto comma.

Attribuire lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo ai Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che, in alternativa, abbiano compiuto 20 anni di servizio effettivi dalla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente ovvero abbiano maturato 22 anni di servizio militare dalla nomina a Sottotenente.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14) Articolo 23 - secondo comma.

Modificare da 14 a 12 anni la quota di detrazione degli anni di servizio ai fini del computo degli aumenti periodici di stipendio dei Marescialli maggiori e gradi corrispondenti con la qualifica di « aiutante » o di « scelto ».

15) Articolo 24 - comma unico.

Estendere ai graduati e militari di truppa di leva residenti all'estero il pagamento, a carico dell'Amministrazione, del prezzo del trasporto dalla sede di servizio al luogo di residenza.

16) Articolo 26.

Integrare le norme contenute nell'articolo in esame con un provvedimento che modifichi il secondo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in modo da estendere agli Ufficiali in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio le disposizioni previste nei casi di aspettativa per cause di servizio.

17) Articolo 27 - primo comma.

Estendere agli Ufficiali di complemento di cui al quarto comma del precedente articolo 26 il beneficio previsto al primo comma dell'articolo 27 anche ai casi di licenza di convalida per cause di servizio.

18) Articolo 27 - terzo comma.

Estendere agli Ufficiali di complemento, di cui al quarto comma del precedente articolo 26, la norma prevista al terzo comma dello stesso articolo 27 per il personale militare in servizio permanente, concernente la facoltà, concessa a domanda, di collocamento in aspettativa per infermità anche prima della scadenza della licenza di convalida.

2. CONTENUTI DELLA REVISIONE DEL SISTEMA DI INDENNITÀ.

a) *Riduzione del numero di fasce retributive delle indennità.*

1) Unificare al livello superiore le misure retributive di ciascuna indennità fondamentale o supplementare ora articolata su due fasce di destinatari;

2) ridurre a tre fasce i destinatari di ciascuna indennità fondamentale o supplementare ora articolata su cinque fasce (vedere allegato « B »).

In particolare:

mantenere inalterata l'attuale prima fascia (Ufficiali generali, Ufficiali superiori e Primi capitani);

unificare al livello superiore le misure retributive delle attuali seconda, terza e quarta fascia (Ufficiali inferiori e Sottufficiali, esclusi i Sergenti con meno di quattro anni di servizio);

mantenere inalterata l'attuale quinta fascia (Sergenti con meno di quattro anni di servizio);

3) unificare le misure retributive delle indennità supplementari per il personale imbarcato su Unità navali impegnate nel dragaggio su mine cariche, nel trasporto di combustibili e munizioni e nel trasporto di acqua, fissando per tutti i destinatari la misura retributiva ora corrispondente alla prima fascia dell'indennità per dragaggio su mine cariche (vedere allegato « C »);

4) attribuire agli allievi paracadutisti che effettuano lanci dalla torre di esercitazione la stessa indennità prevista per i medesimi allievi quando effettuano lanci dagli aerei (vedere allegato « C »).

La nuova configurazione del sistema di indennità vede ridotto il numero delle misure retributive delle indennità fondamentali da 47 a 30 (allegato « D ») e il numero di quelle delle indennità supplementari da 43 a 26 (allegato « E »).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) *Armonizzazione degli incrementi sessennali delle indennità fondamentali.*

Corrispondere, indistintamente per tutte le indennità fondamentali, gli incrementi relativi ad ogni sessennio di servizio pari al 12,50 per cento dell'indennità a cui si riferiscono, come già in vigore per la indennità di aeronavigazione.

c) *Indicizzazione delle indennità.*

Indicizzare tutte le misure retributive delle indennità fondamentali e supplementari in valori percentuali riferiti alle misure delle fasce di destinatari dell'indennità di impiego operativo di base (vedere allegato « F »), al fine di visualizzare e mantenere inalterato nel tempo l'equilibrio retributivo del sistema.

d) *Aggiornamento automatico delle misure retributive del sistema di indennità.*

Collegare la misura retributiva della prima fascia dell'indennità di impiego operativo di base — a cui sono percentualmente vincolate tutte le altre indennità — al 5,50 per cento dello stipendio lordo annuo iniziale stabilito per il grado di Capitano. L'importo che ne deriva è oggi pari a 115.211 lire, contro le 95.000 lire attualmente in vigore per la suddetta fascia dell'indennità presa a riferimento.

Il maggior importo è inteso a compensare in parte l'aumento del costo della vita dalla data di entrata in vigore della legge 187/1976 ed a riportare equilibrio tra le indennità proprie delle Forze armate e l'indennità per servizio di istituto delle Forze di polizia; equilibrio che è stato modificato con i recenti aumenti accordati a quest'ultima indennità.